CAMERA DEI DEPUTATI

N. 113

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERENI, AVOLIO, BO, MICELI, LATTANZI, ESPOSTO, CECATI, MARRAS, OGNIBENE, REICHLIN, FINELLI, SCUTARI, BARDELLI, LIZZERO, MINASI, BONIFAZI, LAMI, BRUNI, GESSI NIVES, GRANZOTTO, DELLO JACOVO, SPECIALE, LA BELLA, MONASTERIO, CESARONI, CAPONI, BENOCCI, NAHOUM, NAPOLITANO LUIGI, LENTI

Presentata il 27 giugno 1968

Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema di istituire un « Fondo nazionale di solidarietà » a favore dei contadini danneggiati da avversità atmosferiche (grandinate, alluvioni, gelate, siccità, nubifragi, ecc.) è stato già posto all'attenzione del Parlamento italiano nelle precedenti legislature. Nel 1960, attraverso l'approvazione della legge n. 739, esso trovò una prima, parziale soluzione; tale legge, però, come era stato da più parti sottolineato nel corso del dibattito, si è dimostrata, alla prova dei fatti, assolutamente inadeguata a fronteggiare le esigenze dei coltivatori, che nel corso di questi anni in misura più o meno grave, sono stati danneggiati in quasi tutte le regioni. Da più parti si è, perciò levata la richiesta di un provvedimento organico, che consentisse - con misure adeguate, con meccanismi semplici e con un *iter* burocratico il più possibile snello e rapido - ai contadini coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, di ottenere un aiuto tangibile e sollecito per poter provvedere, con una relativa tranquillità, al ripristino produttivo delle aziende.

In molti centri, soprattutto del Piemonte, della Campania, della Puglia, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, era stata promossa dalle organizzazioni contadine una attività unitaria per la presentazione in Parlamento di una proposta di legge di iniziativa popolare. Nelle intenzioni dei promotori, ciò doveva testimoniare, in modo inoppugnabile, specialmente nei confronti del potere legislativo, la decisa volontà dei contadini italiani di vedere realizzato, al più presto, un provvedimento che finalmente creasse gli strumenti per un intervento efficace di solidarietà contro gli effetti delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche. Ma la non semplice procedura per la regolare presentazione alla Camera della proposta ha impedito che l'iniziativa popolare venisse portata a termine in breve tempo.

Da più parti, allora, sono giunte richieste di una iniziativa parlamentare in materia, iniziativa sollecitata anche dalle organizzazioni contadine unitarie: Alleanza nazionale dei contadini e Lega nazionale delle cooperative e mutue. La proposta che sottoponiamo al

vostro esame nasce perciò, ben possiamo dirlo, come una vera e propria iniziativa di « base ».

Onorevoli colleghi ! I criteri informativi della proposta sono semplici e chiari ! Eccoli qui brevemente riassunti.

Il principio costituzionale dell'intervento dello Stato in favore di alcuni tipi di impresa nei quali è prevalente il lavoro apportato dall'imprenditore (e tra essi in modo specifico la proprietà coltivatrice, che va assistita e aiutata) è profondamente innovatore nei confronti dei « principî classici » del liberalismo economico.

Sulla linea di tale affermazione di principio sono stati frequenti gli interventi statali in favore degli agricoltori colpiti da calamità atmosferiche, attraverso varie leggi, tutte, però, di carattere temporaneo e settoriale, emanate negli ultimi anni.

A tali difetti non sfugge neppure la legge 21 luglio 1960, n. 739, in quanto non basta stabilire norme generali e permanenti, ma occorre che tali norme possano essere applicate con immediatezza, senza obbligo di ricorrere a leggi successive di finanziamento, che spesso, per varie vicende, tardano a venire, mentre le necessità degli imprenditori colpiti sono immediate e quasi sempre di natura vitale.

Di qui l'esigenza di un « Fondo nazionale » permanente, che dovrà operare fermi restando gli altri interventi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, che solo parzialmente la proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame si propone di abrogare.

Nelle precedenti leggi si trova, però, una distorsione della volontà costituzionale, in quanto non si limitano gli interventi in relazione alla dimensione aziendale ed alla partecipazione del lavoro alla direzione dell'impresa, come espressamente dispone la Costituzione. Tale stortura si è voluta eliminare nella presente proposta di legge limitando i benefici del « Fondo di solidarietà » ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti. In essa, altresì, si è eliminato ogni riferimento alla eccezionalità dell'evento in quanto tale concetto toglie ogni possibilità di intervento nei casi più gravi e più frequenti, come, ad esempio, avverrebbe per la siccità in Sardegna o per la grandine in Piemonte, eventi in verità non eccezionali, ma per la loro frequenza tanto più dannosi. Si propone, invece, il criterio del risarcimento quantitativo dell'evento dannoso.

La natura del provvedimento legislativo non consente la sua estensione ai danni derivanti dalle malattie delle piante e del bestiame per cui si rendono necessari altri tipi di interventi, che ci auguriamo il Parlamento vorrà separatamente porre allo studio, colmando così una grave lacuna della nostra legislazione.

Onorevoli colleghi ! L'urgenza di approvare un provvedimento come quello che ci onoriamo di sottoporre al vostro esame appare evidente.

Da più parti, infatti, è stato sostenuto, giustamente, che non è possibile accettare come ineluttabili le conseguenze di fattori che rendono sempre aleatoria la fatica del coltivatore. Se poco si può fare, infatti, ancora oggi per impedire i flagelli della grandine, delle alluvioni, delle gelate, della siccità e di tutte le altre calamità che danneggiano le campagne, la collettività può certo organizzare, però, ove esista una chiara volontà politica, forme attive di solidarietà valide a risarcire nei modi adeguati all'entità delle perdite subite i coltivatori colpiti.

E non ci sembra inutile ripetere che da tutti i settori della Camera in varie occasioni si è levata concorde la richiesta di forme di solidarietà collettiva a favore dei contadini danneggiati dalle avversità atmosferiche. Particolarmente nel corso della passata legislatura colleghi di quasi tutti i gruppi politici hanno presentato iniziative legislative che pur nella diversità delle soluzioni, tendevano ad affrontare in modo globale il problema. Il Governo invece non si è preoccupato affatto in questi anni della questione, limitandosi a dare il suo consenso, volta a volta, a misure provvisorie, limitate, dispersive, quando una calamità naturale od un'avversità atmosferica rendevano improrogabile l'intervento in una determinata zona del Paese particolarmente colpita.

Dopo le grandi alluvioni ed avversità del novembre 1966 e gli ingenti danni che esse produssero in regioni agricole tra le più fiorenti del nostro Paese, il problema della costituzione di un Fondo permanente di solidarietà contro le calamità naturali acquista nuovo rilievo ed urgenza. La pressione delle masse contadine si fece sentire con forza in Parlamento, tant'è che la legge sul « Piano quinquennale di sviluppo » veniva modificata ed al paragrafo n. 185 del capitolo XVIII veniva affermato l'impegno a realizzare « forme nazionali di solidarietà » per i danni delle eccezionali calamità in agricoltura. Inoltre, alla unanimità in Commissione agricoltura si decise di varare un provvedimento organico,

sulla base delle proposte presentate e dell'esperienza fatta in altri paesi e nelle regioni autonome, come la Sardegna, il Friuli, ecc., che già avevano realizzato il Fondo con leggi regionali.

Fu costituito a tal fine un comitato ristretto col compito di predisporre un testo concordato. Il comitato lavorò intensamente e concluse con uno schema di norme, che da tutti i gruppi furono ritenute una buona base di discussione. Il Governo, invitato ad esprimere il proprio parere, si manifestò per bocca del ministro all'agricoltura onorevole Restivo recisamente contrario, trincerandosi dietro le solite obiezioni del tesoro. Di fronte alla manifesta volontà del Comitato di portare in Commissione le proprie conclusioni, il Ministro tentò di prendere tempo proponendo uno stralcio di soluzione settoriale per i danni della grandine ai vigneti, soluzione fondata su una strumentazione e su un meccanismo contributivo ed assicurativo, che lasciò perplessi anche i settori della maggioranza.

I tentativi fatti dai deputati dell'opposizione di sinistra, perché comunque il testo del Comitato si esaminasse in sede legislativa nella Commissione, non trovarono la comprensione necessaria e così si arrivò alla scadenza della legislatura senza che sul problema, largamente maturo per essere definito, si potesse legiferare.

Anche in relazione alle sopra ricordate posizioni unitarie assunte nella passata legislatura e non arrivate a conclusione, è opinione dei presenti che l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche resti il compito legislativo più urgente che il nuovo Parlamento deve soddisfare, per corrispondere alle attese delle masse contadine.

La presente proposta di legge è conforme alla volontà manifestata dai più diversi settori del Parlamento e corrisponde alle esigenze e ai bisogni dei contadini produttori. Noi confidiamo, pertanto, che essa sarà sollecitamente discussa e approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In applicazione dell'ultimo comma del paragrafo 185 del capitolo XVIII della legge 27 luglio 1967, n. 685, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un Fondo autonomo, denominato « Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura ».

ART. 2.

Il Fondo di solidarietà nazionale ha lo scopo di alleviare le conseguenze determinate dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche in danno dei coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni e dei compartecipanti, singoli o associati e delle cooperative agricole.

ART. 3.

Sono considerate calamità naturali e avversità atmosferiche quegli eventi (grandine, gelo, brina, siccità prolungata, gravi infestazioni parassitarie, alluvione ed altri fenomeni naturali analoghi) che colpiscono la superficie territoriale di una zona omogenea.

ART. 4.

L'Ispettore agrario provinciale compie i rilievi necessari al fine di stabilire la sopravvenienza di calamità naturali e di avversità atmosferiche e, quando essa si verifica, dichiara la delimitazione territoriale di essa e la misura media del danno.

ART. 5.

A favore dei coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni e dei compartecipanti, singoli o associati e delle cooperative agricole, per i quali sussistano le condizioni previste dalla presente legge, è concesso un sussidio, quando il danno superi il 30 per cento della produzione media conseguita nell'ultimo quinquennio. Dalla valutazione dei danni sono esclusi il valore degli allevamenti e dei loro prodotti.

Il sussidio è accordato nella misura massima appresso indicata:

a) per le colture erbacee:

fino al 50 per cento del danno, quando sia compreso fra il 30 e il 50 per cento della produzione media aziendale;

fino al 75 per cento del danno quando questo sia superiore al 50 per cento della produzione aziendale;

b) per le colture arboree:

quando il danno sia limitato al prodotto dell'annata valgono le misure di contributo previsto per le colture erbacee di cui alla precedente lettera *a*);

quando il danno si estende anche agli impianti arborei, il contributo è fissato nella misura compresa tra il 30 e il 50 per cento del prodotto complessivo mancato per le annate successive fino alla ripresa della produzione e sarà corrisposto annualmente;

quando il danno è tale da imporre la ricostituzione degli impianti, il contributo potrà arrivare fino alla misura del 70 per cento della spesa sostenuta per l'opera di ripristino e di sostituzione degli impianti medesimi.

Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati o a causa di erosioni delle acque o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, può essere corrisposta una somma pari all'80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed in investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura.

ART. 6.

Alle aziende agricole danneggiate di cui al precedente articolo 2 possono essere concessi, oltre ai sussidi, prestiti quinquennali di esercizio al tasso dell'1 per cento garantiti dal fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Nel caso di cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti, compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per conto e per le necessità di gestione, nonché per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di dieci anni.

ART. 7.

A favore delle cooperative agricole che risultino danneggiate per il mancato conferimento parziale dei prodotti agricoli distrutti è inoltre garantita l'applicazione integrale delle disposizioni di cui all'articolo 8 della

legge 27 ottobre 1966, n. 910, e nella seguente misura:

contributo statale del 5 per cento sui prestiti per gli acconti ai soci conferenti, su un valore corrispondente ad almeno il 70 per cento della produzione ammassata;

contributo statale non inferiore al 90 per cento delle spese di gestione.

I contributi di cui al presente articolo vengono erogati per l'annata agraria in cui si è verificato l'evento calamitoso, contestualmente all'accertamento dei danni, al decreto di delimitazione delle zone colpite ed al nulla-osta dell'Ispettorato agrario provinciale e compartimentale, sulla base delle aperture di credito disposte in loro favore dal Ministro dell'agricoltura e foreste.

L'erogazione dei contributi è subordinata all'accertamento di danni derivanti da un mancato conferimento che non sia inferiore al 30 per cento della media dei conferimenti dell'ultimo quinquennio.

ART. 8.

Dai fondi di cui all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concessi contributi ad iniziative promosse da regioni, enti di sviluppo, province e comuni - singoli o consorziati - che abbiano carattere integrativo della presente legge, in merito all'organizzazione della difesa attiva o passiva contro i danni della grandine alla viticoltura ed alla ortofrutticoltura.

In tal caso i contributi non possono essere superiori all'importo complessivo dei contributi versati, nello stesso anno, dagli enti singoli o consorziati.

ART. 9.

La valutazione dei danni sofferti dai coltivatori danneggiati viene effettuata dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura, assistito in ogni comune da una Commissione di tre membri eletti, in quanto a due membri, dalla maggioranza di ogni consiglio comunale, e in quanto al terzo membro, dalla minoranza. In caso di rinunzia o decadenza di un membro della Commissione esso viene sostituito con il medesimo metodo di votazione.

Il verbale di accertamento dei danni viene redatto per ogni azienda dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, controfirmato dai membri della Commissione e sarà esposto per un periodo di giorni 15 all'Albo pretorio del comune. Avverso l'accertamento ogni interessato ha facoltà di ricorrere entro 15 giorni alla Commissione provinciale, istituita presso

l'Ispettoratore agrario provinciale e composta dal capo dell'Ispettorato e da due rappresentanti di ogni categoria interessata.

ART. 10.

Il Fondo è amministrato da un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e foreste, e composto di:

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

tre rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori della terra: braccianti, compartecipanti, coloni e mezzadri;

tre rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei coltivatori diretti e due nominati dalle cooperative agricole.

ART. 11.

Il Comitato nazionale di amministrazione del Fondo ha il compito di:

amministrare il Fondo;

deliberare sulle misure dei contributi base da fissare per ciascuna zona, sulla base della constatazione di cui all'articolo 4 della presente legge;

proporre, ogni tre anni, al Ministero delle finanze la eventuale revisione delle aliquote di tassazione, previste nel successivo articolo 11, sulla base delle risultanze amministrative del triennio precedente e delle esigenze del Fondo.

ART. 12.

La dotazione del Fondo per i primi tre anni è determinata nella somma annuale di 50 miliardi di lire. Per gli anni successivi la determinazione è effettuata a norma dell'articolo 9.

ART. 13.

Alla dotazione annuale del Fondo si provvede attraverso la riscossione di:

a) una addizionale progressiva sulle imposte di reddito agrario, con esclusione dei coltivatori diretti, e di ogni rivalsa nei confronti dei mezzadri, coloni e compartecipanti, fino alla concorrenza di lire 5 miliardi;

b) una addizionale progressiva sulla imposta di ricchezza mobile di categorie *A* e *B*

per i redditi provenienti da attività agricole, fino alla concorrenza di 10 miliardi;

c) un contributo annuale di 10 miliardi a carico dello Stato, iscritto nel bilancio annuale del Ministero dell'agricoltura e foreste;

d) un'imposta speciale, applicata in misura progressiva sull'importo del fatturato superiore ad un miliardo annuo, a carico delle società industriali produttrici di beni e servizi destinati all'agricoltura, nonché delle società industriali e commerciali che operano nel campo della trasformazione e della vendita dei prodotti agricoli, fino alla concorrenza di lire 25 miliardi.

Tale imposta speciale non potrà essere compresa tra gli elementi presi in considerazione dal Comitato interministeriale dei prezzi, per la determinazione dei prezzi di tali prodotti al consumo.

ART. 14.

Il Governo è autorizzato a determinare la misura delle addizionali e dell'imposta speciale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 11, e sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 9.

ART. 15.

Le norme delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 28, 26 luglio 1965, n. 969, e 29 novembre 1965, n. 1314, in contrasto con la presente legge sono abrogate.

ART. 16.

Le norme della presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 1968.